

PROVINCIA DI NOVARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER IL COMUNE DI BORGOMANERO

DISCIPLINARE DI GARA

ID 006/2024 – STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA PER IL COMUNE DI BORGOMANERO. PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE AGOGNA – CUP E91B19000520004.

CIG B1F892C2D9

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 107/ST del 06/05/2024, il Comune di Borgomanero ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna, delegando la Provincia di Novara – Stazione Unica Appaltante all'esperimento delle attività concernenti lo svolgimento delle procedure di gara, come previsto dall'accordo vigente tra il Comune di Borgomanero e la Provincia di Novara – Stazione Unica Appaltante.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://provincia-novara.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1, D. Lgs 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando (All. I.3 del Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Borgomanero (codice NUTS IT C15).

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Marco Lavatelli, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici - Settore Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero. Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Dott.ssa Elisa Garavetto, del Settore Risorse della Provincia di Novara.

CUP E91B19000520004

CIG B1F892C2D9

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga di tale termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.provincia.novara.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Provincia di Novara ed il Gestore della piattaforma non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) della piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della piattaforma.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Unica Appaltante, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione della piattaforma esonerano Provincia di Novara ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma medesima. Ove possibile Provincia di Novara e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti della piattaforma gli interventi di manutenzione sulla piattaforma stessa. Gli utenti della piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso alla piattaforma utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero di Maggioli S.p.A.) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della piattaforma stessa, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica della piattaforma.

La piattaforma telematica è di proprietà della Provincia di Novara ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia di Novara stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica della piattaforma e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003 e sue successive modificazioni e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso il servizio di assistenza agli operatori economici, accessibili al link <https://provincia-novara.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Nelle more dell'efficacia delle disposizioni del Codice sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, l'accesso al sistema telematico è consentito anche tramite il rilascio delle specifiche credenziali, così come previsto nel documento Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e allegati;
- c) capitolato speciale d'appalto tecnico;
- d) capitolato speciale d'appalto amministrativo;
- e) progetto esecutivo;
- f) schema di contratto;
- g) guida alla presentazione delle offerte telematiche;
- h) modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia: 1. Bando di gara 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Speciale; 4. Ulteriore documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Albo Pretorio", al seguente link: <https://provincia-novara.e-pal.it/AlboOnline/ricercaAlbo>, nonché nella Piattaforma di pubblicità a valore legale dell'ANAC, al seguente link: <https://pubblicitalalegale.anticorruzione.it/> e nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Piattaforma <https://provincia-novara.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro il **04/07/2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (area comunicazione), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione Comunicazioni della stazione appaltante. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 16.4 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 (**indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo sulla Piattaforma e dal medesimo individuato**) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione alla piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si tratta di un'opera non frazionabile.

Tabella 1

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale)	Importo
1	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE AGOGNA	45221111-3 – (Lavori di costruzione di ponti stradali)	P	
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 2.020.500,89
B) Costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 del Codice				€ 378.422,37
C) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 115.164,95
A) + B) + C) Importo complessivo a base di gara				€ 2.514.088,21

Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo nazionale di Edilizia Industria (F153).

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato per un 1.000.000,00 € tramite Accordo di Programma con la Regione Piemonte e per la restante parte con fondi a carico del Comune di Borgomanero.

Le lavorazioni e i relativi importi di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Tabella n. 2 - Lavorazioni di cui si compone l'appalto

LAVORI	CAT.	CL.	IMPORTO €	%	PREVALENTE/ SCORPORABILE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO
Opere stradali	OG 3	III bis	€ 1.321.505,66	55,09%	prevalente	SI	49 % (art. 119 c.1 del Codice e art. 46 del CSA)
Movimenti terra	OS 1	I	€ 227.669,05	9,49%	scorporabile	SI o subappalto qualificante; NO avvalimento	100% (art. 119 c. 1 del Codice ed art. 46 CSA)
Carpenteria metallica	OS 18 – A	II	€ 501.575,12	20,91 %	scorporabile	SI o subappalto qualificante; NO avvalimento	100% (art. 119 c. 1 del Codice ed art. 46 CSA)

Apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione	OS 11	I	€ 135.615,53	5,65 %	scorporabile	SI o subappalto qualificante	100% (art. 119 c. 1 del Codice ed art. 46 CSA)
Barriere stradali	OS 12 - A	I	€ 67.303,28	2,80 %	scorporabile	SI o subappalto qualificante	100% (art. 119 c. 1 del Codice ed art. 46 CSA)
Pali di fondazione	OS 21	I	€ 104.281,16	4,35 %	scorporabile	SI o subappalto qualificante	100% (art. 119 c. 1 del Codice ed art. 46 CSA)
Opere elettriche	OS 30	I	€ 40.946,46	1,71 %	scorporabile	SI o subappalto qualificante	100% (art. 119 c. 1 del Codice ed art. 46 CSA)

L'importo complessivo delle lavorazioni (OG 3) riconducibili alla categoria prevalente è pari ad € 1.321.505,66.

3.1 DURATA

La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è di 425 (quattrocentoventicinque) giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, è ammessa la revisione dei prezzi, a richiesta di una delle parti, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi avverrà in conformità alle variazioni degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all'affidamento di che trattasi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e all'allegato II.12 del Codice regolarmente autorizzata, in corso di validità e che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie: OG 3 CL III bis (categoria prevalente); OS 1 CL. I (categoria scorporabile); OS 18 – A CL. II (categoria scorporabile); OS 11 CL. I (categoria scorporabile); OS 12 – A CL. I (categoria scorporabile); OS 21 CL. I (categoria scorporabile); OS 30 CL. I (categoria scorporabile). Si faccia riferimento anche all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 per le categorie di importo inferiore ai € 150.000,00

In riferimento all'art. 104 c. 11 del D. Lgs. 36/2023, le lavorazioni ricomprese nelle categorie **OS 1 e OS 18 – A** di cui sopra dovranno essere svolte direttamente dall'offerente o da un Operatore componente, in caso di RTI.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale

- I requisiti relativi ai punti 6.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 Capitolato Speciale d'Appalto, il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e riportato nella tabella n. 2 di cui all'art. 3 del presente Disciplinare di gara.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € **50.281,76**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore di Provincia di Novara presso Banca Popolare Soc. Coop – Novara Ag. 1 – Piazza Gramsci 3 - Novara - codice IBAN: IT90F0503410101000000089010 specificando che trattasi di "deposito provvisorio per procedura aperta relativa al servizio oggetto della gara".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In tal caso deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni contenute nel seguente modello:

"Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, sottoscrive nella sua qualità di _____ dell'Assicurazione/Istituto Bancario _____ con sede in _____, via _____, in forza di procura (o altro) in data _____, n. _____ di repertorio, Notaio Dott. _____".

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia può essere ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione, cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b), in caso del possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2%
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	4%
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	3%
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	3%
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2%
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2%
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2%
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (<i>Carbon footprint</i>)	2%

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Per prendere visione dei luoghi, i concorrenti dovranno concordare un appuntamento, contattando il Comune di Borgomanero, Rif. Arch. Marco Lavatelli, al n. 0322/837747 oppure inviando una richiesta all'indirizzo mail: marcolavatelli@comune.borgomanero.no.it

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il **giorno 04/07/2024**.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il Comune committente rilascerà un'attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà obbligatoriamente essere allegata alla documentazione di gara. In tutti i casi in cui il sopralluogo viene effettuato da un soggetto delegato si ha cura di allegare tale delega ai documenti di partecipazione alla gara; in mancanza tale documento, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 11/07/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti.

12 .1 Regole per la presentazione dell'offerta

L' **OFFERTA** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione. Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica da inserire nella busta digitale C, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione (all.1), al DGUE (all.2), all'accessibilità dei documenti (all. 3) e all'offerta economica (all. 4) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine -non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico presenta nella busta digitale "A" – Documentazione amministrativa, tutta la documentazione di seguito indicata.

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".

Nel caso di procedure di affidamento suddivise in lotti è possibile avere una anteprima sintetica dei lotti, cliccando su "lotti", dalla pagina "dettaglio procedura".

Nella fase di "Inizio compilazione offerta" descritta è presente un passo in cui è possibile scegliere a quali lotti si intende partecipare secondo le modalità precisate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" sopra richiamato.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria e certificazioni per riduzioni ex art. 106 c. 8 del Codice;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) attestato di avvenuto sopralluogo;
- 8) attestazione SOA;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che

dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 24, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Borgomanero e reperibile al seguente link <https://www.comune.borgomanero.no.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/trsid12-disposizioni-general-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia

conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila sia il Documento di gara unico europeo in formato .xml, reperibile sulla Piattaforma informatica in quanto allegato alla documentazione richiesta all'Operatore Economico sia quello in formato .doc, il cui modello è anch'esso allegato alla documentazione richiesta all'Operatore Economico.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;

- 3) il contratto di avvalimento.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1.

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazioni tecniche** previste nei successivi punti redatte rispettando l'ordine di trattazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati nel successivo punto 17, e segnatamente:

1. OT.1 → relazione tecnica relativa ai sub elementi OT.1-1 e OT.1-2, nella quale deve essere indicato quanto previsto dal punto 17.2 sub-elemento OT.1-1 e sub-elemento OT.1-2 Disciplinare di gara.

La relazione deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 2 pagine (esclusi indice, copertina e gli allegati certificati/dichiarazioni rilasciate dal Committente), interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

2. OT.2-1 → relazione tecnica relativa ai sub elementi OT.2-1a e OT.2-1b, nella quale deve essere indicato quanto previsto dal punto 17.2 sub elemento OT.2-1 Disciplinare di gara.

La relazione deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 5 pagine (esclusi indice e copertina), con un massimo di 50 righe per facciata, interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

Ad essa, l'operatore economico può allegare specifici elaborati grafici/descrittivi, in formato A3 solo fronte, per un massimo di ulteriori 5 facciate.

3. OT.2-2 → relazione tecnica relativa alla qualifica del Direttore tecnico, nella quale deve essere indicato quanto previsto dal punto 17.2 sub elemento OT.2-2 Disciplinare di gara.

La relazione deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 2 pagine (esclusi indice, copertina e gli allegati certificati/dichiarazioni rilasciate dal Committente), interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

4. OT.3 → Relazione tecnica relativa alla gestione della viabilità, nella quale deve essere indicato quanto previsto dal punto 17.2 criterio OT-3 Disciplinare di gara.

La relazione deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 3 pagine, con un massimo di 50 righe per facciata, interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

Ad essa l'operatore economico può allegare specifici elaborati grafici/descrittivi fino ad un massimo di 3 facciate in formato A3, solo fronte.

5. OT. 4 → Relazione tecnica relativa alle modalità di gestione del varo, nella quale deve essere indicato quanto previsto dal punto 17.2 criterio OT-4 Disciplinare di gara.

La relazione deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 5 facciate, con un massimo di 50 righe per facciata, interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

Ad essa l'operatore economico può allegare specifici elaborati grafici/descrittivi fino ad un massimo di 4 facciate, in formato A3, solo fronte.

6. OT.5 → Relazione tecnica relativa alle modalità di gestione dei costi di manutenzione, nella quale deve essere indicato quanto previsto dal punto 17.2 OT.5 Disciplinare di gara.

La relazione deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 2 facciate, con un massimo di 50 righe per facciata, interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

Ad essa, l'operatore economico può allegare specifici elaborati grafici/descrittivi, fino ad un massimo di 2 facciate, in formato A3, solo fronte;

- b) dichiarazione, compilata e firmata utilizzando l'**Allegato 3**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, da sottrarre ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata delle relazioni tecniche adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Con la presente disposizione di gara si intende assolto

l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'Impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Nessun compenso o rimborso spetta all'offerente per la redazione dell'offerta tecnica e di qualsiasi documentazione da esse presentata per concorrere all'appalto.

L'offerta tecnica deve, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

La presenza nella documentazione che compone l'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce L'OFFERTA ECONOMICA sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato 4 al presente disciplinare di gara e deve indicare i seguenti elementi:

a) ***il ribasso percentuale unico e incondizionato*** sull'importo a base di gara pari ad € 2.020.500,89, oltre Iva, oltre oneri della sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 115.164,95 e oltre i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 378.422,37; il valore complessivo dell'appalto corrisponde ad € 2.514.088,21.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale l'offerta più favorevole per la stazione appaltante.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In tal caso, il concorrente allega, a pena di esclusione, apposito documento contenente le giustificazioni del ribasso presentato.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA (Max punti 70)	Tipologia criterio	PUNTI 70
a) OT.1 – Esecuzione dei lavori da parte del concorrente	1. tabellare 2. tabellare	Max punti 17
1. OT.1-1 – Percentuale subappalto categoria prevalente.		Max 7
2. OT.1-2 – Esperienza pregressa realizzazione impalcato acciaiamento.		Max 10
b) OT.2 – Qualità dell'esecuzione dei lavori	1. discrezionale 2. tabellare	Max punti 13
1. OT.2-1 – Aggiornamento sull'andamento dei lavori		Max. 5
2. OT.2-2 – Esperienza come Direttore tecnico in cantieri simili		Max 8
c) OT.3 – Gestione viabilità	discrezionale	Max punti 15
d) OT.4 – Modalità di gestione del varo	discrezionale	Max punti 10
e) OT.5 – Gestione dei costi di manutenzione	discrezionale	Max punti 15

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

OT.1 ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL CONCORRENTE (punteggio max: 17 punti)

Sub-elemento OT.1-1 - Percentuale subappalto categoria prevalente (max 7 punti)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà indicare, nell'offerta Tecnica, la percentuale delle lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente, che intende eseguire direttamente con le proprie maestranze, senza ricorrere a sub affidamenti (subappalto, cottimo, nolo a caldo, fornitura con posa in opera, etc...). Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \cdot \frac{\%LD_i}{\%LD_{max}}$$

dove:

- P_i = punteggio attribuito all'i-esimo Concorrente;
- P_{max} = punteggio massimo attribuibile per il presente criterio: 7 punti;
- $\%LD_i$ = percentuale (espressa con massimo 2 decimali dopo la virgola) delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che il concorrente i-esimo si impegna a realizzare direttamente con le proprie maestranze, senza ricorrere a sub-affidamenti (sub-appalto, cottimo, nolo a caldo, ecc.);
- $\%LD_{max}$ = valore massimo della percentuale $\%LD_i$ fra tutti i concorrenti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio eventuali indicazioni di percentuali maggiori del 100% saranno riportate al valore 100%. Nel caso in cui il concorrente indichi più di due cifre dopo la virgola, automaticamente il numero indicato verrà troncato alla seconda cifra. Nel caso in cui il concorrente non indichi correttamente un numero, ma qualsiasi altro carattere, si procederà ad attribuire un punteggio pari a zero.

Si raccomanda di rendere coerente quanto dichiarato in sede di offerta tecnica per il criterio OT.1.1 rispetto alla dichiarazione di subappalto resa nella documentazione amministrativa.

VERIFICHE (OT.1)

In sede di esecuzione dei lavori saranno ammesse ed autorizzate esclusivamente le comunicazioni e/o richieste di sub-affidamenti di lavori della categoria prevalente OG3 per la sola quota residuale eccedente la percentuale che l'appaltatore ha dichiarato in offerta di eseguire con le proprie maestranze; resta fermo che la quota eccedente è subappaltabile solo se espressamente dichiarato in sede di offerta.

Il requisito sarà verificato in sede di autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione.

Sub-elemento OT.1-2 - Esperienza pregressa realizzazione impalcato acciaio-cemento (max 10 punti)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà indicare, l'importo complessivo dei lavori eseguiti direttamente o in subappalto, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando (periodo temporale ritenuto idoneo a garantire una professionalità adeguata con le più recenti tecnologie costruttive), con riferimento alla realizzazione di ponti con impalcato misto acciaio-cemento con luce minima della campata pari a 28 m. In caso di ATI l'indicazione può essere fornita da ciascuna delle Imprese aderenti e la valutazione sarà complessiva.

Nel caso il concorrente in sede di offerta dichiari di voler subappaltare le opere relative alla realizzazione dell'impalcato, lo stesso, al fine dell'attribuzione del punteggio, dovrà dichiarare esclusivamente l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite dal futuro subappaltatore eseguite negli ultimi 10 anni.

La Commissione procederà ad attribuire i punteggi secondo la seguente tabella:

OT.1-2 Esperienza realizzazione impalcato misto acciaio-cemento

massimo 10 punti:

se (IL) ≤ 2.514.088,21 €	2 punti
se 2.514.088,21 € < (IL) ≤ 3.000.000 €	4 punti

se 3.000.000 € < (IL) ≤ 4.000.000 €	6 punti
se 4.000.000 € < (IL) ≤ 5.028.176,42 €	8 punti
se (IL) > 5.028.176,42 €	10 punti

VERIFICA

Ai fini dell'aggiudicazione, il miglior offerente dovrà fornire documentazione comprovante l'importo dichiarato.

L'esperienza pregressa potrà essere dimostrata con un massimo di n. 5 lavori.

Per ogni progetto il concorrente dovrà indicare l'anno ed il periodo di realizzazione (inizio e fine lavori), l'importo suddiviso per categorie di lavori (categorie SOA) di appalto avendo cura di allegare il certificato che attesta la regolare esecuzione da parte del Committente sia esso italiano oppure estero. Nel caso in cui il concorrente avesse realizzato tale lavoro insieme ad altri soggetti (R.T.I. verticale/orizzontale) dovrà essere indicata la relativa quota di realizzazione all'interno del raggruppamento. Non verranno prese in considerazione quelle commesse che risulteranno prive della attestazione di regolare esecuzione da parte del Committente.

Sono ammessi certificati/dichiarazioni del Committente relativi ad un massimo di n. 5 lavori che sono stati contabilizzati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; se sono attualmente in corso, dovrà essere indicata la data di inizio lavori e la quota di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di pubblicazione del bando.

Si precisa che:

- per contabilizzati si intendono i lavori eseguiti per i quali sono stati emessi gli stati d'avanzamento lavori negli ultimi 10 anni e per i quali fa fede la data di emissione del relativo certificato di pagamento o della data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per la rata a saldo;
- nel caso di lavori in corso, dovrà essere prodotta una dichiarazione da parte del Committente che la quota di lavorazioni eseguite non sono state comunque oggetto di contestazione.

La relazione relativa ai sub criteri OT.1-1 o OT.1-2 deve essere redatta in formato A4 e deve avere una lunghezza massima di 2 pagine (esclusi indice, copertina e gli allegati certificati/dichiarazioni rilasciate dal Committente), interlinea singola, con caratteri Times New Roman 12, e articolato in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. Ogni pagina della documentazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva; deve essere inserito un indice.

OT.2 QUALITÀ DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (punteggio max: 13 punti)

Con questo criterio si intende premiare il concorrente che:

- offre un maggiore riscontro sull'andamento dei lavori (OT.2-1);
- nomina un direttore tecnico di cantiere con comprovata esperienza (OT.2-2).

OT.2 Qualità dell'esecuzione dei lavori: aggiornamento andamento lavori – punteggio

OT.2.-1 Aggiornamento sull'andamento dei	5 punti
---	----------------

lavori	
OT.2-2 qualifica figura Direttore Tecnico	8 punti
Totale OT.2	13 punti (max)

Tutte le proposte migliorative offerte dal concorrente relative al presente criterio OT.2, sono a onere e carico dell'impresa aggiudicataria.

Sub-elemento OT.2-1 Aggiornamento sull'andamento dei lavori (max 5 punti)

La finalità di questo sub elemento è premiare l'impresa che offrirà un maggiore riscontro sull'andamento dei lavori. In particolare, il presente sub elemento ha l'obiettivo di valorizzare l'offerta che prevederà:

Sub-criterio OT.2-1a - la messa a disposizione di una piattaforma web dedicata e la condivisione giornaliera con la Direzione Lavori, per il tramite della suddetta piattaforma, di una serie di documenti che devono essere specificatamente indicati (ad es. certificati, documenti di trasporto, documentazione fotografica, relazioni quotidiane, ecc.), inerenti all'andamento dei lavori.

Sub-criterio OT.2-1b - frequenza di invio del cronoprogramma lavori, valorizzato con gli importi economici dei lavori eseguiti e rimanenti, aggiornato durante l'esecuzione dei lavori.

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-illustrativa (costituita fino ad un massimo di 5 facciate formato A4 con un massimo di 50 righe per facciata) e, eventualmente, allegare specifici elaborati grafici/descrittivi (fino ad un massimo di 5 facciate in formato A3 solo fronte), esponendo quanto di seguito indicato, al fine di permettere l'assegnazione dei punteggi come specificati nella tabella sottostante. Le facciate e gli elaborati eccedenti il numero massimo stabilito dal presente documento non saranno presi in considerazione nella valutazione delle offerte tecniche.

Contenuti della RELAZIONE e degli eventuali ELABORATI GRAFICI/DESCRITTIVI:

- Descrizione della piattaforma web dedicata e della tipologia dei documenti di cui al subcriterio 2-1a che il concorrente intende condividere giornalmente con la direzione lavori;
- Indicazione della frequenza di invio, durante l'esecuzione dell'opera, del cronoprogramma lavori aggiornato e valorizzato con importi economici dei lavori eseguiti e rimanenti di cui al subcriterio 2-1b che il concorrente, intende offrire.

Quanto proposto verrà valutato tenendo complessivamente conto di quanto segue:

- chiarezza, completezza tecnico/descrittiva e qualità delle proposte formulate;
- tipologia e inerenza dei documenti nonché completezza dei dati che l'impresa intende condividere giornalmente e/o in tempo reale;
- frequenza di invio del cronoprogramma lavori aggiornato con gli importi economici.

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente a_i tra quelli disponibili (compreso tra 0 e 1) secondo la seguente scala di valori:

ai Riscontro

$0,6 < a_i \leq 1,0$	Ottimo riscontro
$0,3 < a_i \leq 0,6$	Buon riscontro
$0 < a_i \leq 0,3$	Sufficiente riscontro

0	Scarso o mancato riscontro
---	----------------------------

Dove i parametri valutativi saranno:

Ottimo riscontro

Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e inerente. C'è assoluta completezza dei dati condivisi giornalmente e/o in tempo reale e la frequenza di invio del cronoprogramma è ottimale.

Buon riscontro

Proposta chiara e abbastanza approfondita e inerente. C'è discreta completezza dei dati condivisi giornalmente e/o in tempo reale e la frequenza di invio del cronoprogramma è buona.

Sufficiente riscontro Proposta sufficientemente chiara ma poco approfondita.

Sufficientemente inerente. I dati condivisi giornalmente e/o in tempo reale sono sufficienti così come la frequenza di invio del cronoprogramma.

Scarso o mancato riscontro

Proposta scarsamente approfondita e/o non chiara. Mancano o scarseggiano significatività ed inerenza. I dati condivisi giornalmente e/o in tempo reale sono scarsi o non sufficienti e la frequenza di invio del cronoprogramma è scarsa.

Si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun commissario.

Il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il peso massimo che per il sub-elemento OT.2-1 è pari a 5 punti.

Sub-elemento OT.2-2 Qualifica figura Direttore Tecnico (max 8 punti)

Posto che costituisce una prescrizione inderogabile di contratto la designazione della figura del Direttore Tecnico di cantiere in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 2 dell'articolo 25 (Direzione tecnica) della parte II dell'ALLEGATO II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la finalità del presente criterio è quella di valorizzare l'appaltatore che designerà un Direttore tecnico di cantiere specifico per l'appalto con comprovata esperienza nella direzione di cantieri di realizzazione di ponti in struttura mista acciaio#calcestruzzo con campate della luce minima superiore a 28 m.

Il Direttore tecnico di cantiere assumerà il ruolo di interlocutore principale dell'Amministrazione e della Direzione Lavori, per consentire, durante tutta la durata dei lavori, un'attività di controllo che si pone in funzione delle specifiche del contratto d'appalto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire la rispondenza dei lavori rispetto alle indicazioni del progetto esecutivo, operando in sinergia con gli altri soggetti coinvolti nel processo costruttivo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà indicare, nell'Offerta Tecnica, l'importo complessivo dei lavori diretti (IL), negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, nella direzione di cantieri di realizzazione di ponti in struttura mista acciaio-calcestruzzo con campate della luce minima superiore a 28 m.

L'importo complessivo dei lavori può riferirsi al massimo a n. 10 lavori.

La Commissione Tecnica procederà ad attribuire il punteggio, come indicato in tabella.

OT.2-2 Esperienza come Direttore Tecnico in cantieri similari - massimo 8 punti

se (IL) $\leq$ 2.514.088,21 €	2 punti
se 2.514.088,21 € < (IL) $\leq$ 5.028.176,42 €	4 punti
se (IL) > 5.028.176,42 €	8 punti

VERIFICHE (OT.2)

Ai fini dell'aggiudicazione, il miglior offerente dovrà indicare il nominativo del direttore tecnico di cantiere per l'appalto, avente l'esperienza indicata nell'offerta tecnica nonché i requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 25 (Direzione tecnica) della parte II dell'ALLEGATO II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 cui si rinvia.

Con riferimento all'importo complessivo dei lavori dichiarati, l'appaltatore dovrà produrre: certificati di collaudo, di regolare esecuzione o dichiarazioni del Committente di corretta esecuzione, attestanti, cumulativamente, l'importo dichiarato.

Sono ammessi certificati/dichiarazioni del Committente relativi ad un massimo di n. 10 lavori che sono stati contabilizzati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; se sono attualmente in corso, dovrà essere indicata la data di inizio lavori e la quota di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di pubblicazione del bando.

Si precisa che:

- per contabilizzati si intendono i lavori eseguiti per i quali sono stati emessi gli stati d'avanzamento lavori negli ultimi 10 anni e per i quali fa fede la data di emissione del relativo certificato di pagamento o della data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per la rata a saldo;
- nel caso di lavori in corso, dovrà essere prodotta una dichiarazione da parte del Committente che la quota di lavorazioni eseguite non sono state comunque oggetto di contestazione.

Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, il rapporto contrattuale tra Appaltatore ed il soggetto nominato direttore tecnico cessasse, è obbligo dell'Appaltatore provvedere alla sostituzione con un soggetto avente ruolo e competenze equipollenti a quelle indicate nell'offerta.

OT-3 GESTIONE VIABILITÀ (punteggi max: 15 punti)

Con questo criterio si intende:

- premiare il concorrente che, durante l'esecuzione dei lavori, riesca a ridurre il tempo di gestione del traffico rispetto alle previsioni di progetto, con conseguente riduzione dei disagi per la circolazione del traffico (si faccia riferimento agli elaborati E_T_CAN_**_** ed E_R_CAN_**_**).

Tutte le proposte migliorative offerte dal concorrente relative al presente criterio OT.3, sono a onere e carico dell'impresa aggiudicataria.

Riduzione tempi di intervento su tutta la viabilità esistente.

La finalità del presente criterio è la riduzione dei tempi di intervento su tutta la viabilità esistente, rispetto alle previsioni di progetto, con conseguente riduzione dei disagi alla circolazione.

In ogni caso:

- devono essere assicurati gli stessi livelli di gestione del rischio garantiti dalle prime indicazioni per la redazione del PSC di progetto (o migliorandoli);
- lungo tutta la viabilità deve essere sempre garantita la circolazione almeno con le modalità ed i tempi espressi negli elaborati del progetto esecutivo.

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-illustrativa (costituita fino ad un massimo di 3 facciate formato A4 con un massimo di 50 righe per facciata) e, eventualmente, allegare specifici elaborati grafici/descrittivi (fino ad un massimo di 3 facciate in formato A3 solo fronte), nel rispetto delle indicazioni del PSC, esponendo quanto di seguito indicato, al fine di permettere l'assegnazione dei punteggi come specificati nella tabella sottostante.

Le facciate e gli elaborati eccedenti il numero massimo stabilito dal presente documento non saranno prese in considerazione nella valutazione delle offerte tecniche.

Contenuti della RELAZIONE e degli eventuali ELABORATI GRAFICI/DESCRITTIVI:

- Indicazione della riduzione del tempo di intervento sulla viabilità esistente rispetto alle previsioni di progetto;
- Descrizione delle modalità impiegate per la riduzione dei tempi di intervento sulla viabilità esistente rispetto alle previsioni di progetto, senza allungare i tempi di altre lavorazioni (migliorie prestazionali, organizzative ecc..).

Quanto proposto verrà valutato tenendo complessivamente conto di quanto segue:

- chiarezza, completezza tecnico/descrittiva delle proposte formulate;
- numero di giorni di riduzione della viabilità provvisoria, rispetto alle previsioni progettuali;
- qualità delle giustificazioni addotte, con dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

Si precisa che la riduzione dei tempi di intervento sulla viabilità esistente è il parametro principale per la valutazione del presente elemento. Se l'impresa non prevede tale riduzione, il punteggio attribuito all'elemento OT.3 sarà pari a 0 (zero).

Oltre alla riduzione dei tempi verranno valutate le modalità impiegate dal concorrente per raggiungere tale obiettivo, in termini di efficacia e fattibilità.

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente a_i tra quelli disponibili (compreso tra 0 e 1) secondo la seguente scala di valori:

ai Riscontro

$0,6 < a_i \leq 1,0$	Ottimo riscontro
$0,3 < a_i \leq 0,6$	Buon riscontro
$0 < a_i \leq 0,3$	Sufficiente riscontro
0	Scarso o mancato riscontro /nessuna riduzione dei tempi di utilizzo della viabilità provvisoria

Dove i parametri valutativi saranno:

Ottimo riscontro

Proposta molto chiara e approfondita. I margini di riduzione della viabilità provvisoria rispetto alle previsioni progettuali sono ampi e le dimostrazioni di efficacia e fattibilità addotte sono eccellenti.

Buon riscontro

Proposta chiara e abbastanza approfondita. I margini di riduzione della viabilità provvisoria rispetto alle previsioni progettuali sono buoni così come le dimostrazioni di efficacia e fattibilità addotte.

Sufficiente riscontro

Proposta sufficientemente chiara ma poco approfondita. I margini di riduzione della viabilità provvisoria rispetto alle previsioni progettuali sono sufficienti così come le dimostrazioni di efficacia e fattibilità addotte.

Scarso o mancato riscontro

Proposta scarsamente approfondita e/o non chiara. I margini di riduzione della viabilità provvisoria rispetto alle previsioni progettuali non sono significativi e/o le dimostrazioni di efficacia e fattibilità addotte sono poco chiare o assenti.

Si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun commissario.

Il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il peso massimo che per l'elemento OT.3 è pari a 15 punti.

OT-4 MODALITÀ GESTIONE DEL VARO (punteggio max: 10 punti)

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-illustrativa (costituita fino ad un massimo di 5 facciate formato A4 con un massimo di 50 righe per facciata) e, eventualmente, allegare specifici elaborati grafici/descrittivi (fino ad un massimo di 4 facciate in formato A3 solo fronte), nel rispetto delle indicazioni del PSC, esponendo quanto di seguito indicato, al fine di permettere l'assegnazione dei punteggi come specificati nella tabella sottostante.

Le facciate e gli elaborati eccedenti il numero massimo stabilito dal presente documento non saranno prese in considerazione nella valutazione delle offerte tecniche.

Contenuti della RELAZIONE e degli eventuali ELABORATI GRAFICI/DESCRITTIVI:

- Indicazione dettagliata delle modalità di varo, supportata da analisi puntuale che indichi le caratteristiche tecniche dei dispositivi/mezzi/macchinari impiegati, oltre alla durata delle fasi programmate e le relative ulteriori limitazioni al traffico veicolare sulla viabilità locale e alle lavorazioni secondarie in alveo.

Quanto proposto verrà valutato tenendo complessivamente conto di quanto segue:

- chiarezza, completezza tecnico/descrittiva delle proposte formulate;
- numero di ore/giorni di riduzione della viabilità locale/provinciale;
- qualità delle giustificazioni addotte, con dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente a_i tra quelli disponibili (compreso tra 0 e 1) secondo la seguente scala di valori:

ai Riscontro

$0,6 < a_i \leq 1,0$	Ottimo riscontro
$0,3 < a_i \leq 0,6$	Buon riscontro
$0 < a_i \leq 0,3$	Sufficiente riscontro
0	Scarso o mancato riscontro /nessuna riduzione dei tempi di utilizzo della viabilità provvisoria

Dove i parametri valutativi saranno:

Ottimo riscontro

Proposta molto chiara e approfondita. Le modalità di varo proposte sono descritte con eccellente dimostrazione della loro efficacia e fattibilità e consentono un'ottima riduzione della durata della fase lavorativa corrispondente.

Buon riscontro

Proposta chiara e abbastanza approfondita. Le modalità di varo proposte sono descritte con buona dimostrazione della loro efficacia e fattibilità e consentono una buona riduzione della durata della fase lavorativa corrispondente.

Sufficiente riscontro

Proposta sufficientemente chiara ma poco approfondita. Le modalità di varo proposte sono descritte con una sufficiente dimostrazione della loro efficacia e fattibilità ma non consentono una significativa riduzione della durata della fase lavorativa corrispondente.

Scarso o mancato riscontro

Proposta scarsamente approfondita e/o non chiara. Le modalità di varo proposte sono descritte in modo superficiale e senza una sufficiente dimostrazione della loro efficacia e fattibilità. Tali modalità non consentono una significativa riduzione della durata della fase lavorativa corrispondente.

Si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun commissario. Il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il peso massimo che per il sub-elemento OT.4 è pari a 10 punti.

OT-5 GESTIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE (punteggio max: 15 punti)

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-illustrativa (costituita fino ad un massimo di 2 facciate formato A4 con un massimo di 50 righe per facciata) e, eventualmente, allegare specifici elaborati grafici/descrittivi (fino ad un massimo di 2 facciate in formato A3 solo fronte).

La commissione valuterà le soluzioni tecniche e l'impiego dei materiali che il concorrente ha proposto per garantire un contenimento dei costi di manutenzione (impermeabilizzazioni, giunti, asfalti, appoggi, ciclo verniciatura, illuminazione pubblica, ecc), al fine di permettere l'assegnazione dei punteggi come specificati nella tabella sottostante.

Le facciate e gli elaborati eccedenti il numero massimo stabilito dal presente documento non saranno prese in considerazione nella valutazione delle offerte tecniche.

Quanto proposto verrà valutato tenendo complessivamente conto di quanto segue:

- chiarezza, completezza tecnico/descrittiva delle proposte formulate;
- qualità delle giustificazioni addotte, con dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente a_i tra quelli disponibili (compreso tra 0 e 1) secondo la seguente scala di valori:

ai Riscontro

$0,6 < a_i \leq 1,0$	Ottimo riscontro
$0,3 < a_i \leq 0,6$	Buon riscontro
$0 < a_i \leq 0,3$	Sufficiente riscontro
0	Scarso o mancato riscontro /nessuna riduzione dei tempi di utilizzo della viabilità provvisoria

Dove i parametri valutativi saranno:

Ottimo riscontro

Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e inerente. Le soluzioni proposte sono descritte con eccellente dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

Buon riscontro

Proposta chiara e abbastanza approfondita e inerente. Le soluzioni proposte sono descritte con buona dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

Sufficiente riscontro

Proposta sufficientemente chiara ma poco approfondita. Le soluzioni proposte sono descritte con una sufficiente dimostrazione della loro efficacia e fattibilità.

Scarso o mancato riscontro

Proposta scarsamente approfondita e/o non chiara. Mancano o scarseggiano significatività ed inerenza. Le soluzioni proposte sono descritte in modo superficiale e senza una sufficiente dimostrazione della loro efficacia e fattibilità. Si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di ciascun commissario. Il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il peso massimo che per il sub-elemento OT.5 è pari a 15 punti.

A ciascuno degli elementi qualitativi dei quali al punto 17.1 (**criteri b.1), c) d) ed e)** ai quali è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà pertanto assegnato dalla Commissione Giudicatrice con il metodo della "attribuzione discrezionale di un coefficiente" e precisamente:

a) ciascun commissario attribuisce discrezionalmente al parametro offerto da ciascun partecipante un coefficiente variabile tra zero e uno, dove il coefficiente attribuito è espressione dei seguenti giudizi:

$0,6 < ai \leq 1,0$	Ottimo riscontro
$0,3 < ai \leq 0,6$	Buon riscontro
$0 < ai \leq 0,3$	Sufficiente riscontro
0	Scarso o mancato riscontro /nessuna riduzione dei tempi di utilizzo della viabilità provvisoria

b) viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai vari commissari a ciascuna offerta per il singolo parametro (coefficiente provvisorio); quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1, tale coefficiente viene attribuito alla migliore offerta e le altre vengono conseguentemente riparametrate (coefficiente definitivo);

c) il coefficiente definitivo così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al singolo parametro.

Agli elementi **tabellari (criteri a) e b.2)**, il punteggio viene assegnato in ragione dell'occorrenza della opzione scelta.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA

punteggio 30/100

a) **il ribasso percentuale unico e incondizionato** sull'importo a base di gara pari ad € 2.020.500,89, oltre Iva, oltre oneri della sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 115.164,95 e oltre i costi della manodopera non soggetti a ribasso pari ad € 378.422,37; il valore complessivo dell'appalto corrisponde ad € 2.514.088,21.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale l'offerta più favorevole per la stazione appaltante.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà considerata economicamente più vantaggiosa l'offerta che presenti il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnico-qualitativa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà con la richiesta di offerta migliorativa e successivamente, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procede, in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione del punteggio totale dell'offerta.

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica.

Il punteggio totale attribuito all'offerta complessiva del concorrente sarà quindi:

$$\text{Punteggio finale} = \text{Punteggio offerta tecnico-qualitativa} + \text{Punteggio offerta economica}$$

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà considerata economicamente più vantaggiosa l'offerta che presenti il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnico-qualitativa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà con la richiesta di offerta migliorativa e successivamente, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **11/07/2024, alle ore 15:00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare l'avanzamento delle operazioni di gara.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, la Stazione Unica Appaltante, costituita in seggio di gara ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Stazione Unica Appaltante provvede a:

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara ai sensi dell'articolo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre come sopra indicati.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di offerte ammesse pari o superiori a 3, sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punti massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi ai sensi dell'art. 110 del Codice, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 25;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 25 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 9 del capitolato d'oneri.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta mediante una delle modalità individuate dall'articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Borgomanero e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Borgomanero <https://www.comune.borgomanero.no.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/trsid12-disposizioni-general-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando richiesta scritta e motivata a cura del rappresentante legale del richiedente presso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ai soli fini dell'espletamento della presente procedura e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Novara, 05/06/2024

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Giovanna Goffredo)
firmato digitalmente